



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

SALA CONSILINA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N.	541, 2017
Depos. il	09/11/17
R. G.	N.740/C/17
Cron. N.	N.2418, 2017
Rep. N.	N. <u> </u>

Il Giudice di Pace, Avv. Antonio Capozzolo,

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa

Da

residente in Perugia, alla difesa da se medesimo, ex art.86 c.p.c.;

Ricorrente

Contro

Prefettura di Salerno

Resistente-contumace

Oggetto: opposizione a verbale di contestazione

Conclusioni delle parti

Come da verbale di udienza del 06.11.17

Premesso in fatto

Con ricorso inoltrato il 06.09.2017, il sig. , proponeva opposizione dinanzi a quest'Ufficio, avverso verbali di contestazione n.VRG0000462773 e n.VRG0000462804, del 28.06.17, elevati dalla Polizia Stradale, per violazione dell'art.142 comma 7, ipotesi 2, del C.d.S.,

perché sull'Autostrada SA-RC, direzione nord, in agro di Auletta (SA), e in agro di Atena Lucana (SA), in data 28.06.17, il veicolo _____ di sua proprietà, superava di oltre 10 Km/h i limiti massimi di velocità, 130 Km/h. Infrazioni accertate tramite il sistema di misura della velocità SICVe., comportante la detrazione di punti 3 dalla patente per ogni infrazione. Deduciva che i provvedimenti sanzionatori erano illegittimi per ragioni di rito e di merito. Instauratosi regolarmente il contraddittorio con la notifica del ricorso e del decreto di comparizione parti, nessuno si costituiva per l'Amministrazione opposta, della quale era dichiarata la contumacia, né la stessa depositava la prescritta documentazione. Il procedimento era discusso all'udienza odierna e deciso come da separato dispositivo di cui si dava pubblica lettura.

Rilevato in diritto

Preliminarmente, esaminata la documentazione prodotta, ove si rileva che l'infrazione al codice della strada è stata commessa, per il primo dei due verbali summenzionati, in agro del Comune di Auletta, va rilevata d'ufficio l'incompetenza territoriale di questo giudicante; poiché ai sensi dell'art.7, comma 2 del D.Lgs. n.150/11, la competenza per territorio in ordine all'opposizione ad ingiunzione irrogativa di sanzioni pecuniarie amministrative appartiene inderogabilmente al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione. Secondo affermata ed attuale giurisprudenza il luogo di commissione della violazione è da ritenersi coincidente con quello del suo accertamento (Cass.civ. sez.I, 17.07.96 n.6346; Cass.civ. sez.I, 08.05.98 n.4694). Trattasi quindi di un'ipotesi di **competenza per territorio inderogabile** (in tal senso Cass.civ. sez.I, 12.7.96 n.6346) che come previsto dall'art.38, I° c. c.p.c. può essere rilevata anche d'ufficio fino alla prima udienza di trattazione. Pertanto essendo stata la violazione accertata e contestata nel Comune di Auletta, la causa va rimessa al Giudice di Pace di Polla (SA), competente per territorio. Che l'incompetenza per territorio è stata regolarmente rilevata alla prima udienza di trattazione. Con riferimento invece al verbale di contestazione n. VRG0000462804, l'opposizione, tempestiva, è fondata e pertanto va accolta. Con riferimento alla taratura periodica del misuratore di velocità le circolari n.1341/05 del

27.06.05 e n.300/A/1/43252/144/5/20/3 del 30.06.05 emesse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dell'Interno, hanno chiarito che nell'ambito della Comunità Europea, non risultano emanate direttive comunitarie particolari in materia di dispositivi misuratori di velocità; se ne deduce pertanto che tutti i misuratori in servizio nei paesi CEE vengono attualmente approvati secondo i rispettivi regolamenti nazionali. Inoltre il sopraccitato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che, la verifica periodica degli apparecchi misuratori di velocità è prescritta solo per quelli destinati ad operare in modalità automatica senza l'ausilio degli operatori, come nel caso de quo. Orbene, in nessuna parte del verbale di contestazione si legge che lo strumento di rilevamento SICVe è stato correttamente tarato. La recente sentenza della Corte Costituzionale n.113/15 ha ritenuto l'obbligo di taratura periodica per gli autovelox, dichiarando l'illegittimità dell'art.45 comma 6 del C.d.S., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura : *“ il bilanciamento dei valori in gioco realizzato in modo non implausibile nel vigente art.142, comma 6, del codice della strada trasmoda così nella irragionevolezza, nel momento in cui il diritto vivente formatosi sull'art.45. comma 6, del medesimo codice consente alle amministrazioni preposte agli accertamenti di evitare ogni successiva taratura e verifica “*. Alla luce di quanto esposto, la doglianza del ricorrente, che lamenta, appunto, l'omesso riferimento alla corretta taratura, deve ritenersi fondata atteso che la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente, sulla quale incombe l'onere della prova circa la fondatezza della pretesa (omettendo la stessa di inviare la documentazione richiesta), non ha consentito di raccogliere elementi suffraganti l'esistenza della corretta taratura dell'apparecchio usato per il rilevamento dell'infrazione. Pertanto alla stregua delle esposte considerazioni e dei principi normativi e giurisprudenziali enunciati, assorbito ogni altro motivo di impugnazione, s'impone a questa Autorità Giudiziaria l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento dell'opposto verbale di contestazione n. VRG0000462804, elevato dalla Polizia Stradale in data

Q

30.06.17, nonché l'inapplicabilità della decurtazione al proprietario dei punti (3) sulla patente, anche alla luce della recente sentenza della Corta Costituzionale 12.01.05, n°.27, che ha praticamente sancito la illegittimità costituzionale dell'art.126-bis comma 2 del C.d.S. Le spese tenuto dell'assoluta novità della questione trattata e del mutamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti, vanno compensate tra le parti.

P.q.m.

Il Giudice di Pace di Sala Consilina, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso inoltrato il 06.09.17 da Polenzani avv. Antonio, così provvede:

- 1) Con riferimento al verbale di contestazione n.VRG0000462773 del 28.06.17, dichiara la propria incompetenza per territorio e per l'effetto rimette le parti dinanzi al Giudice di Pace di Polla (SA) competente per territorio; dispone che le parti riassumano la causa nel termine perentorio di giorni sessanta a decorrere dalla comunicazione della presente;
- 2) Con riferimento al verbale di contestazione n. VRG0000462804, del 28.06.17, accoglie l'opposizione e, per l'effetto annulla l'opposto verbale di accertamento di violazione;
- 3) Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Sala Consilina, 06.11.17

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Alfonso MARINO



Il Giudice di Pace

Avv. Antonio Capozzolo